

**Parere sullo schema di contratto di servizio  
tra il Ministero delle Comunicazioni e la  
società concessionaria del servizio pubblico  
radiotelevisivo RAI radiotelevisione S.p.a.**

*(Approvato nella seduta della Commissione di martedì 21 gennaio 2003)*

**"La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei  
servizi radiotelevisivi"**

nel rilevare la necessità che la legge chiarisca in modo più netto gli ambiti ed i limiti sia della Convezione tra la società concessionaria del servizio pubblico ed il Governo, sia soprattutto dei contratti di servizio,

esaminato lo schema di contratto di servizio 2003-2005 tra il Ministero della Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- A) *All'articolo 1, comma 4, ottavo capoverso, dopo le parole "valorizzare le culture locali e l'informazione regionale", aggiungere infine le seguenti "attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria".*
- B) *All'articolo 2 comma 1, aggiungere infine il seguente punto: " – valorizzare l'informazione di carattere territoriale.*
- C) *All'articolo 2, al comma 5, al primo periodo sopprimere le parole "con decreto del Ministro delle comunicazioni", sostituire quindi da "sei membri" fino alla fine del periodo, con le altre "quattro membri designati per metà dalla RAI e per metà dal Consiglio nazionale degli utenti tra persone di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della Commissione partecipa un rappresentante del Ministero delle comunicazioni."*
- D) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: "promozione della loro attività;" inserire le altre: "trasmissioni per l'informazione dei consumatori.*
- E) *All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), inserire la seguente: "k) trasmissioni dedicate a informazioni sulle realtà regionali e sulle attività delle istituzioni regionali da prevedere su tutto il complesso delle reti RAI".*

- F) *All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "programmi indicati" inserire le altre "al comma 1".*
- G) *All'articolo 3 sopprimere il comma 4.*
- H) *All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "promuovere e valorizzare", inserire le altre: "oltre che nell'offerta del servizio radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, anche".*
- I) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "del volume delle offerte specifiche di cui sopra", inserire le altre: "del 10 per cento annuo".*
- J) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "ulteriore edizione del telegiornale", inserire le altre: "nelle fasce orarie di buon ascolto".*
- K) *All'articolo 9, comma 1, dopo le parole "evoluzione della società italiana", inserire le altre "nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie".*
- L) *All'articolo 9, comma 2, dopo le parole "cultura italiana", sostituire la parola "anche" con le seguenti: ", anche di carattere regionale,".*
- M) *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente 9-bis:*  
"La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma Prato smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e Milano Siziano, e attraverso stazioni relay.
- N) *All'articolo 10, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "ed ai paesi confinanti con l'Italia".*
- O) *All'articolo 12, sostituire il titolo con il seguente: "Iniziativa per la valorizzazione delle culture locali e per la tutela delle minoranze linguistiche".*
- P) *All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente 1-bis: "La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva spazi di trasmissione a diffusione limitata ai territori delle singole regioni per almeno un'ora settimanale, nonché un'ora di trasmissioni per la valorizzazione territoriale per il palinsesto del*

canale satellitare RAINews 24. Detti spazi dovranno essere riservati a programmi prodotti dalle sedi regionali".

Q) *All'articolo 12, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttiva".*

R) *All'articolo 12, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

"3. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Agli oneri per le convenzioni non previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, si provvede secondo il disposto dell'articolo 20, comma 9, della medesima legge n. 103/1975.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'articolo 11 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. A tali fini le attività di tutela per ciascuna minoranza linguistica sono attribuite alle sedi RAI di cui alla annessa tabella "A", mentre il contenuto minimo di tutela di cui all'articolo 11 del DPR n. 345/2001 è stabilito per ciascuna lingua minoritaria nell'annessa tabella "B" dove a1), a2) e a3), corrispondono rispettivamente alle diverse misure di tutela previste, per le emittenti radiotelevisive aventi missione pubblica, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 482/1999, la RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali". *Allegare pertanto al contratto le tabelle A e B, il cui contenuto dovrà essere definito dai contraenti, previo confronto con le Regioni e le comunità interessate.*

S) *All'articolo 13, aggiungere il seguente comma: " 4. La concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, via Internet e via satellite".*

T) *All'articolo 14, al comma 2, dopo la parola "Isoradio", inserire le altre ", incrementando il tempo dedicato all'informazione,".*

U) *All'articolo 14, al comma 3, dopo le parole: " tali programmi", inserire le altre: "senza messaggi pubblicitari".*

- V) *All'articolo 26 aggiungere infine i seguenti commi 3) e 4): "3. La RAI si impegna a creare le condizioni affinché ogni singola regione possa ricevere il proprio telegiornale regionale anche tramite il sistema satellitare. 4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo verranno effettuate a totale carico della società concessionaria, salvo diverse previsioni della legge e salvo quanto previsto dal comma 2".*
- W) *All'articolo 28, comma 1, nella parte riferita alla lettera o), al punto 2, dopo le parole "missione RAI" inserire le altre "con particolare riguardo rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione riservata ai minori".*
- X) *All'articolo 29, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. La riscossione del canone di abbonamento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla *privacy* e del diritto dell'utente, dando accesso ad una corretta informazione sulle modalità di dismissione del canone".*
- Y) *Sopprimere l'articolo 30.*
- Z) *All'articolo 31, sostituire il comma 4, con il seguente: " Il ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato di attuazione del contratto di servizio in ogni sua parte".*